

# IPSSAR DI SAN PELLEGRINO TERME

## Cyberbullismo

Se lo conosci lo eviti



07/02/2018

Brizio L. Campanelli



# Definizione di cyberbullismo

**Il cyberbullismo consiste nell'uso delle nuove tecnologie per molestare, imbarazzare, intimorire, far sentire a disagio o escludere altre persone.**



# Come si realizza?

- Telefonate (insistenti e offensive)
- SMS (con o senza immagini allegare)
- Social network (Facebook, Twitter, etc.)
- Siti di domande e risposte e di giochi online
- Forum di discussione
- Whatsapp
- Chat
- E-mail



# Con quali modalità?

- **Pettegolezzi diffusi attraverso SMS, e-mail e social network.**
- **Pubblicando immagini o video imbarazzanti (anche falsi).**
- **Rubando l'identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, per danneggiare la reputazione della vittima.**
- **Insultando o deridendo la vittima attraverso SMS, e-mail, social network, blog, etc.;**
- **Facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media.**



## Caratteristiche del cyberbullismo (I)

- **Pervasività e accessibilità:** il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo grazie ai cellulari sempre accesi e connessi a Internet.
- **Persistenza del fenomeno:** il materiale diffamatorio pubblicato su Internet può rimanere disponibile online a lungo.
- **Mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca.



## Caratteristiche del cyberbullismo (2)

- **Spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate.
- **Moltiplicazione di cyberbulli:** la natura online del cyberbullismo permette che siano molti quelli che diventano cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l'episodio di cyberbullismo, che finisce per replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei profili che i ragazzi hanno sui social network) in modo indefinito.
- **Sottovalutazione degli adulti:** molti ragazzi ritengono che gli adulti non comprendono la portata e la pervasività del fenomeno online.



# Il cyberbullo

- Il **cyberbullo** può essere un estraneo o una persona conosciuta dalla vittima.
- Mette in atto **comportamenti denigratori** verso la propria vittima (singolarmente o con l'aiuto di altri cyberbulli).
- È generalmente **anonimo**, in quanto è protetto da uno schermo (computer, cellulare, tablet, etc.).
- Usa **falsi profili (*fake*) o falsi nickname.**



# Perché il cyberbullo adotta simili comportamenti?

- **Cercare l'ammirazione degli altri.**
- **Paura di venire esclusi.**
- **Scarsa assunzione di responsabilità personale.**
- **Incapacità di comprendere i sentimenti altrui** (facilitata dalla distanza emotiva che provoca un mezzo di comunicazione “freddo”).
- **Sfogare la rabbia dovuta a una problematica personale.**
- **Essere a propria volta oggetto di bullismo**



# Conseguenze nelle vittime

Il cyberbullismo può essere molto dannoso per il benessere e la salute mentale delle vittime.

- **Ha effetti negativi sul benessere:**

- **sociale**
- **emotivo**
- **scolastico**

- **Può generare:**

- **ansia**
- **bassa concentrazione**
- **basso rendimento scolastico**

- Può sfociare nella **depressione.**

- Può portare ad atti estremi quali il **suicidio.**



# Conseguenze nei cyberbulli

I cyberbulli possono:

- sviluppare **comportamenti antisociali**,
- avere **problemi relazionali**,
- **diventare delinquenti**,
- **abusare di sostanze (alcool, droghe)**,
- **tentare il suicidio.**



# Diffusione del fenomeno

## Il cyberbullismo è sempre più diffuso:

- Un sondaggio statunitense del **2008-2009** ha rilevato che il 6% degli studenti tra i 6 ed i 12 anni sono stati vittime di atti di cyberbullismo; mentre uno studio del **2011** mostra che lo stesso è accaduto al 16% degli studenti tra i 9 ed i 12 anni
- Indagini del **2015** evidenziano che quasi la metà dei bambini ed adolescenti ammettono di essere stati vittima di cyberbullismo ed 1 su 4 afferma che l'episodio si è ripetuto più di una volta. In particolare 1 ragazzo su 4 di età compresa tra i 12 ed i 17 anni ha subito un qualche episodio di cyberbullismo (Kaspersky Lab)

# Prima della Legge n. 71 (I)

- Prima della L. n. 71 il cyberbullismo non costituiva una fattispecie propria, ma una **mera aggravante** di reati commessi contro i minori. L'architrate era costituita dall'**art. 120 c.p.** (diritto di querela), **ovvero dalle tutele previste nei casi di reati perpetrati nei confronti minori e le querele poste in essere contro i responsabili di detti reati**, fermo restando, ovviamente, la procedibilità per i reati in quanto tali. Volendo semplificare, i vari reati che integravano un'ipotesi di bullismo erano:
  - a) percosse (ex art. 581 c.p.);
  - b) lesioni (ex art. 582 c.p.);
  - c) danneggiamenti a cose (ex art. 635 c.p.);
  - d) ingiurie (ex art. 594 c.p.);
  - e) diffamazioni (ex art. 595 c.p.);
  - f) molestie (ex art. 660 c.p.);
  - g) minacce (ex art. 612 c.p.);
  - h) atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.);
  - i) sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.).

# Prima della Legge n. 71 (2)

Il sistema di tutele prevedeva, e lo prevede tuttora, anche se per casi non specificatamente di bullismo, **la querela o la denuncia alle autorità competenti entro tre mesi**, salvo alcune eccezioni, **dal giorno della notizia del fatto costituente reato**,

Ma, siccome molto spesso, gli autori degli atti di bullismo sono minorenni, questi ultimi, a norma di legge, risultano non imputabili. Il codice penale, poi, è stato di volta in volta integrato da **una serie di aggravanti in capo all'art. 609 c.p.**(violenza sessuale), e, in modo particolare, il legislatore ha individuato le seguenti aggravanti:

- **violenza sessuale online**, ai sensi dell'art. 609 ter;
- **corruzione di minorenne**, ai sensi dell'art. 609 quinquies;
- **prostituzione minorile**, ai sensi dell'art. 600 bis;
- **pornografia minorile**, ai sensi dell'art. 600 ter;
- **adescamento di minore**, ai sensi dell'art. 609 undecies;
- **cyberbullismo**, ai sensi dell'art. 609 duodecies.

# La legge n. 71 del 2017 (I)

Con la L. n. 71 del 2017, in vigore dal 18 Giugno 2017, il Legislatore italiano ha sanato una situazione di vuoto normativo in materia di condotte ascrivibili al fenomeno del cyberbullismo.

L'art. 1 c. 2 definisce come cyberbullismo, *«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in essere un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»*.

## La legge n. 71 del 2017 (2)

La definizione contenuta nella L. n. 71 si può sinteticamente riassumere dicendo che **il responsabile di atti di cyberbullismo è colui il quale usa la propria forza per intimidire o danneggiare, in maniera continuativa, una persona più debole per il tramite delle TIC** (Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione).

# La legge n. 71 del 2017 – i punti/ I

- **Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete.** Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
- **Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,** che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.



## La legge n. 71 del 2017 – i punti/2

- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il **MIUR** adotta delle **linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole**, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.
- Ogni **istituto scolastico individua fra i docenti un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

# La legge n. 71 del 2017 – i punti/3

- Secondo quanto già previsto dalla legge 107/15 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una **formazione del personale scolastico** sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- **I servizi territoriali**, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, **promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare**, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, **i minori autori di cyberbullismo**.

## La legge n. 71 del 2017 – i punti/4

- **Il dirigente scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. **I regolamenti scolastici** dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
- **Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni**, se non c'è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (furto) del codice penale, scatta l'**AMMONIMENTO**: **il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore**. Gli effetti dell'ammonimento, però, cessano «al compimento della maggiore età».

Grazie per  
l'attenzione!!!



# Sitografia

- <http://www.azzurro.it/>
- <http://www.sicurinrete.it/genitori/cosarisciano/cyberbullismo/>
- <http://cyberbullying.us/resources/teens/>

